

**Statuto dell' "ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI
CADUTI ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. c.d. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti anche Codice), l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI ENTE DEL TERZO SETTORE"**, siglabile **"PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI ETS"**.

2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione **"Ente del Terzo Settore"** e l'acronimo **"ETS"** nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gravellona Toce (VB). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.

4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari, le Istituzioni europee ed internazionali, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

2. Lo scopo dell'Associazione, secondo gli originari principi informativi della sua costituzione, è quello di accogliere presso i propri locali e le proprie sedi i bambini dai tre anni di età fino all'età scolare e di provvedere alla loro educazione morale, intellettuale, fisica e religiosa, attraverso la scuola materna e dell'infanzia, consentendo loro anche la refezione quotidiana. In caso di insufficienza di posti disponibili, verrà data la preferenza a bambini che non abbiano persone che li possano quotidianamente seguire, in quanto impediti dalla loro occupazione o da altre cause. Per gli altri bambini da accogliere si terrà conto dell'ordine di precedenza temporale delle domande di ammissione. L'Associazione, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi, ove possibile, della collaborazione di istituzioni religiose, con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale: -----

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n. 117/2017); -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive dilettantistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017); -----

- erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017); -----

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione persegue gli scopi indicati nell'art. 2 mediante: -----

a) l'attività di scuola materna e dell'infanzia; -----

b) l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, studi e ricerche sulle tematiche sociali promosse dall'Associazione; -----

c) la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali e didattici, supporti informativi e supporti audiovisivi sugli ambiti di intervento e sui progetti dell'Associazione; -----

d) l'organizzazione di attività ricreative e sociali in favore dei bambini, anche attraverso, a titolo meramente esemplificativo, campi estivi, momenti di svago e intrattenimento in ambienti naturali, soggiorni di vacanza in favore dei più bisognosi. -----

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. -----

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione lo richiedono il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura

dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

3. Su proposta adeguatamente motivata da parte di almeno un membro del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo nominare "soci benemeriti" persone che si siano distinte per particolari meriti in favore dell'Associazione, per le speciali attività svolte o per particolari donazioni effettuate in favore del sostegno dell'Associazione. I soci benemeriti, in ogni caso, hanno tutti i diritti e i doveri degli altri soci.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di Socio è intrasmissibile.

6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione.

Le dimissioni da Socio (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un Socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 15(quindici) giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

8. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di esaminare e consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari e comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale o, in mancanza, dal tutore.

3. I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi

- e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci, che siano in regola con il

pagamento della quota associativa annuale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) altri associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 4 c.3 del presente Statuto.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- nomina il Presidente Onorario se proposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di operatività e le loro variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva anche eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; in tali casi l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, con decisione deliberata a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) membri, secondo le deliberazioni assembleari, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve essere dispari. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
6. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Inoltre, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può essere corrisposto un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni tecnico-professionali retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;
- individua forme di collaborazione su argomenti specifici, con la possibilità di ottenere contributi anche da persone esterne all'associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

In ragione dello spirito fondante l'Associazione nonché delle finalità e scopi perseguiti dall'Associazione e per il particolare legame con il territorio di Gravellona Toce, hanno titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur non essendone membri, e senza diritto di voto, il Parroco della Parrocchia di San Pietro di Gravellona Toce e il Sindaco di Gravellona Toce in carica alla data della riunione convocata.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre

mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente e Presidente Onorario

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

5. Se deliberato dall'Assemblea, può essere nominato un Presidente Onorario. La figura del Presidente Onorario è facoltativa, pertanto se rimasta vacante può anche non essere più assegnata. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca da parte dell'Assemblea dei soci per giusta causa. Il Presidente Onorario è

scelto tra i soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario non ha funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente Onorario:

- ha funzioni consultive;
- ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;

Art. 15

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, se nominato per legge ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore o per scelta volontaria dell'Assemblea dei Soci, è composto da soggetti scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'Organo di Controllo può anche essere monocratico.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
4. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16

Il Revisore Legale

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Se non diversamente previsto dalla legge la revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esercita le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 39/2010. In particolare, il revisore legale verifica la regolare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'esercizio ed esprime, con apposita Relazione, il giudizio sul bilancio, illustrando i risultati della revisione legale.

Art. 17

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno

o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Augusta Janini
Angelo Bruno Polato

